

IN BREVE n. 007-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - LIMITE MINIMO RETRIBUZIONE GIORNALIERA e AGGIORNAMENTO ALTRI PARAMETRI IN TEMADI ASSISTENZA e PREVIDENZA

Con circolare del 6 febbraio 2014, n. 20, l'Inps comunica la determinazione, per l'anno 2014, del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

In particolare:

1. i minimali di retribuzione giornaliera;
2. le retribuzioni convenzionali in genere;
3. la quota di retribuzione soggetta nell'anno 2014 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale;
4. l'aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
5. il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
6. gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
7. il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato;
8. la rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
9. le aliquote contributive anno 2014.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 20 del 6.02.2014 (documento 046)

CONGEDO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE ANNUA MASSIMA 2014

L'art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1., della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare il comma 5-ter prevede *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;*

l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Per gli effetti della rivalutazione l'importo riferito al congedo straordinario, per l'anno 2014, è pari a € 47.351,00, arrotondato all'unità di euro.

anno 2014	euro
Retribuzione massima annua congedo straordinario art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001	47.351,00

IN ALLEGATO A PARTE - Congedo straordinario tavola sinottica (documento 047)

PENSIONI COSIDETTE D'ORO nota di Pierluigi Franz

Il 5 febbraio è iniziato alla Camera il dibattito sulle cosiddette "pensioni d'oro" (riguarda da vicino il 90% dei giornalisti). Ma la giornalista professionista onorevole Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), prima firmataria del disegno di legge, non si è forse "dimenticata" di includere nella revisione anche i vitalizi e la scandalosa doppia pensione dei parlamentari, prevista dallo Statuto di lavoratori?". Per quanto riguarda il prelievo del 6, 12 e 18%, i parlamentari si sono costruiti ad arte una sorta di salvacondotto ora per allora che li mette comunque in una botte di ferro e al riparo da qualsiasi futuro taglio perché ci penserebbe poi la Corte Costituzionale a restituire loro i soldi. E, allora, onorevole Meloni, "perché non mette mano anche a quest'altra -porcheria- legislativa, entrata in vigore poco più di un mese fa e che assomiglia molto al -gioco delle 3 carte- "?

E' ben noto il detto: *Non si è mai visto il tacchino ha preparare il menù del pranzo di Natale!*

AGENZIA ENTRATE - NON TUTTI I BOX SONO PERTINENZE CON DIRITTO ALLO SCONTO DI IMPOSTA

La vendita del garage separata da quella della casa, effettuata dal costruttore dell'immobile, è una normale cessione, che sconta l'aliquota Iva ordinaria.

I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge n. 122 del 1989, art. 2, non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato stesso può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo col Comune (cfr. anche Cass. n. 1664 del 2012; S.UU. n. 12793 del 2005).

Cassazione civile, sezione VI - Pres. Cicala Mario - Ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014 (udienza 18 dicembre 2013)

Iva agevolata box autorimesse – Non si applica se acquisto è separato rispetto a pertinenza non prima casa


COME SEMPRE IL CAOS: POS, PER I MEDICI OBBLIGO DI ACCETTARE I PAGAMENTI CON BANCOMAT PER IMPORTI SOPRA I 30 EURO, MA DA QUANDO?

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che preveder l'obbligo per i professionisti del Pos per i pagamenti oltre i 30 euro....ma come al solito il caos sulle date: il decreto pone l'obbligo a partire dal 28 marzo 2014 ma soclo per chi ha un fatturato sopra i 200mila euro, un emendamento del milleproroghe posticipa il tutto al 30 marzo 2014 e così via...povero cittadino!

TERMINE DI LOCAZIONE

Il termine di locazione decorre dal data in cui l'immobile viene posto concretamente nella effettiva disponibilità del locatore, in altri termini alla consegna delle chiavi che non sempre coincide con quella eventualmente stabilita tra le parti per il rilascio.

QUANDO IL MEDICO PUO' ANDARE IN PENSIONE NEL 2014



Anche quest'anno qualche frecciata sulle pensioni. Ho quindi cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2014, in modo schematico e il più chiaro possibile.

Spero di esservi riuscito.

Ringrazio l'amico Attilio Steffano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.

Marco Perelli Ercolini

SCARICABILE in documento 048

SOLIDARIETA' COLLE PENSIONI RETRIBUTIVE (mpe)

Nella caccia alle streghe contro le pensioni retributive pochi sono al corrente che nel sistema retributivo tagli e contributi maggiorati sono già normati per fini solidaristici intracategoriale. Inoltre spesso va aggiunto anche il blocco all'anzianità massima contributiva degli incrementi dell'assegno di pensione pur continuando la contribuzione.

Ciò è dovuto perché l'anzianità massima contributiva e l'anzianità massima lavorativa non sempre coincidono e nel sistema retributivo il perno dei calcoli poggia appunto sugli anni di lavoro e, pertanto, di contribuzione e non su un montante contributivo.

Tale stortura non avviene nel sistema contributivo: più uno versa contributi, maggiore sarà il suo montante e maggiore sarà l'assegno di pensione.

Per tagli e maggiorazioni contributive ricordiamo come dal 1992 anche nel pubblico impiego al raggiungimento del tetto contributivo (quest'anno fissato a 46.076 euro) è stata non solo introdotta la diminuzione dell'aliquota di rendimento che secondo gli scaglioni scende gradualmente da 2 a 0,90 (in precedenza colla tabella A della 965/1965 erano già previste aliquote scalari penalizzanti gli esodi con basse anzianità contributive), ma è anche prevista l'introduzione di un 1% di maggiore contribuzione, il tutto rivolto alla mutualità previdenziale.

Volutamente parliamo di -mutualità-, perché la parola -solidarietà-, seppur molto usata nell'attualità, non sarebbe appropriata in quanto sarebbe tale solo se versata volontariamente: l'imposizione attuale con la legge di stabilità 2014 ha sapore di fiscalità, discriminante perché rivolta solo alla categoria dei pensionati.

A tutto ciò si aggiunge, come sopra accennato, che sino all'anno 2012, anno in cui le pensioni retributive sono state cancellate definitivamente dalla legge Fornero, trasformandole da quella data in avanti in contributive, ogni anzianità, maturata oltre il tetto dei 40 anni di contribuzione utile ai fini dal calcolo economico di pensione, rimaneva inefficace per una maggior pensione, pur continuando il lavoratore a versare fior di contributi.

Come si vede la normativa prevedeva già un riequilibrio mutualistico tra i cosiddetti pensionati d'oro e i pensionati con assegni bassi, che sono espressione di scarse contribuzioni per vuoti contributivi da non lavoro (accesso tardivo nel mondo del lavoro, periodi di disoccupazione) o da periodi di lavoro in nero, oltre che da basse retribuzioni.

Col 1 gennaio 2012 (riforma Fornero legge 214/2011) su tutte le pensioni (ivi comprese quelle con diritto al calcolo retributivo) con decorrenza dopo il 1 gennaio 2012, per le anzianità maturate dopo tale data, viene applicato il criterio di calcolo contributivo (quota C in relazione ai coefficienti di trasformazione del montante con revisioni periodiche secondo le maggiori speranze di vita).

Per i periodi sino al 31 dicembre 1992 nella dipendenza privata vengono applicate l'aliquote di rendimento della quota A; per la dipendenza pubblica (per i periodi precedenti si applicano le aliquote della tabella 965/1965 che partono da indici bassi, inferiori alla media, via via crescenti negli ultimi anni) e quella privata a partire dal 1 gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011 vengono applicate le aliquote della quota B.

ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2014		
	quota A	quota B
sino a € 46.076	2,00 %	2,00 %
da € 46.076 a € 61.282	1,50 %	1,60 %
da € 61.282 a € 76.487	1,25 %	1,35 %
da € 76.487 a € 87.545	1,00 %	1,10 %
oltre € 87.545	1,00 %	0,90 %

PENSIONATI TARTASSATI - Massimo Donelli scrive al direttore di Libero (8/2/2014):

“La solidarietà va chiesta a tutti.

Tutti (pensionati e lavoratori attivi) debbono essere chiamati a contribuire.

Chi può contare su più di 90 mila euro lordi l'anno ha pagato le tasse (e che tasse!) rinunciando a una parte rilevante dello stipendio per costruirsi la pensione. Ed è, quindi, un cittadino meritevole, coscienzioso, previdente.

Trattarlo ora da -Paperone abusivo- è una vigliaccata”.

INIZIA LA GUERRA CONTRO GLI SCIPPI PENSIONISTICI

Una folla di dirigenti laureati in pensione ha detto -NO-, sabato 8 febbraio, all'ennesimo scippo pensionistico, previsto dal comma 486 della Legge di stabilità 2014.

In 222 si sono presentati nella sala blu dell'Ospedale di Mestre, richiamati dalle e-mail e dalle telefonate di Ennio Orsini, di Stefano Biasioli e di tanti altri "volontari" della nuova guerra a tutela delle pensioni.

222 presenze: medici, ex magistrati, ex segretari regionali-provinciali-comunali, ex questori e qualche generale in pensione.

Chi è intervenuto non è un mangiapane a tradimento: è titolare di pensioni pubbliche maturate pagando integralmente (ed all'origine) i contributi INPDAP-INPS, molto spesso per più di 40 anni contributivi (tra anni universitari riscattati ed anni lavorati).

Tutti hanno sottoscritto la modulistica dell'azione legale anti-scippo, affidata allo studio milanese del Prof. Avv. Vittorio Angiolini (Via Chiossetto n° 14, 20122-Milano; tel.02/76317842-796409), studio che ha già vinto, negli anni scorsi, un'analoga azione legale anti-scippo.

Si legge nel documento: "L'8 febbraio diventa dunque la data di partenza di un gigantesco "NO" alla protervia di uno stato e di un parlamento ("s" e "p" minuscole), che continuano a perseguire i "SOLITI NOTI", salvando i vitalizi, gli sperperi, gli sprechi, i privilegi del parlamento, dei superburocrati e dei loro famigli".

**IN ALLEGATO A PARTE - LA MANIFESTAZIONE Note di Biasioli e Orsini
(documento 049)
ARTICOLO su LIBERO 11.02.2014 (documento 050)**

Anche altri gruppi si stanno organizzando in diverse regioni.....

LEGGE DI STABILITA' 2014 comma 486

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITO COMPLESSIVO e IMU

Domanda

Qual è il limite di reddito per essere considerati a carico? Va considerata anche la rendita dell'abitazione principale?

Risponde G.Mingione

Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è 2.840,51 euro (articolo 2 del Tuir). A partire dal 2013, vi rientra - in linea generale - anche il reddito dell'abitazione

principale (pari alla rendita catastale rivalutata del 5%), dal momento che per essa, non essendo più assoggettata all'Imu, non opera l'effetto sostitutivo dell'imposta municipale. Viceversa, il reddito delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali è ancora dovuta l'Imu, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.

LA REVERSIBILITA' IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO

Un punto cruciale nel sistema pensionistico è la pensione indiretta o di reversibilità.

In Italia, conquista sociale con estensione anche agli uomini (primo ente con reversibilità anche agli uomini fu l'ENPAM) e in seguito con abolizione dei limiti di età dei coniugi e durata del matrimonio, poi reintrodotta per i cosiddetti matrimoni di comodo, è considerata dagli amministratori una mina vagante anche se ricordiamoci bene rientra nei calcoli attuariali con previsione nella contribuzione: IVG cioè invalidità, vecchiaia e superstiti.

Attualmente legata al reddito del coniuge superstite, crea disparità notevoli di trattamento tale da essere chiamata -tassa sulla vedovanza- .

Come avviene all'estero?

Francia - Il coniuge superstite che abbia compiuto i 55 anni di età oppure se ci sono almeno di due figli con età inferiore ai 21 anni, ha diritto alla reversibilità nella misura massima del 60%. Le imposte sono assai meno gravose rispetto all'Italia.

Germania - Il coniuge superstite acquisisce il diritto alla reversibilità dopo almeno un anno di matrimonio con almeno 5 anni di versamenti contributivi del de cuius. Se il coniuge superstite ha almeno 45 anni o se ci sono figli minori la reversibilità è riconosciuta al 100%.

Per pensioni anteriori al 2005 le imposte gravano sul 50%; dal 2005 la quota imponibile sta aumentando gradualmente sino a raggiungere il 100% nel 2040; per ogni figlio a carico sono previste detrazioni.

Regno Unito - Le pensioni sono molto basse. Per la reversibilità è previsto un assegno di circa 500 euro mensilmente. Per l'evento è prevista una indennità un tantum di circa 2.900 euro.

PAESE	ASPETTATIVE DI VITA UOMINI	ASPETTATIVE DI VITA DONNE
Unione europea	77,01	82,87
Italia	79,32	84,73
Francia	78,45	84,82
Germania	78,04	82,72
Regno Unito	78,16	82,54

fonte: World Factbook, elaborazione CIA

UNA TRISTE CONSTATAZIONE, MA ATTENZIONE: NOI SIAMO OGGI QUELLO CHE SARETE VOI DOMANI ! (mpe)

Un tempo la vecchiaia era la fase della saggezza e dell'equilibrio morale e l'anziano era la memoria storica della società, il custode della tradizione e il detentore di un patrimonio di esperienza

professionale tramandabile alle generazioni future, oggi la cultura dominante tende a delinearla come un "soggetto inattivo" in quanto economicamente non più produttivo, ma molto spesso necessario nel ménage familiare per accudire i nipoti quando i genitori lavorano: in passato l'anziano era considerato un patrimonio culturale e di esperienze, oggi nel sistema consumistico è visto solo come costo sociale.

Ma attenzione: *noi siamo oggi, quello che sarete voi domani!*

DALLA CASSAZIONE

Il tempo per il cambio abiti deve essere retribuito

Il tempo impiegato per indossare la divisa deve essere retribuito, laddove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro - tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale - il datore di lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Corte di Cassazione - sentenza numero 2837 del 7 febbraio 2014

LAVORATORI DOMESTICI - CONTRIBUTI 2014

Con circolare del 10 febbraio 2014, n. 23, l'Inps conferma gli importi dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestici per l'anno 2014, resi noti con il comunicato del 31 gennaio 2014. Al fine di fornire indicazioni utili a chiarire numerosi quesiti in merito al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), l'Istituto precisa, inoltre, che il citato contributo è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, laddove riconosciuto ai sensi di legge.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 23 del 10.02.2014 (documento 051)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Domanda

Mia madre, disabile, dovrebbe effettuare dei lavori per eliminare le barriere architettoniche nel bagno? Esiste qualche agevolazione?

Risponde G.Mingione

I lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in ambito residenziale possono fruire della detrazione Irpef, fissata ordinariamente al 36% (al 50% per le spese sostenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2014, al 40% nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015).

Tali lavori scontano l'Iva agevolata al 4%, prevista - dal punto 41-ter della tabella A, parte II, del Dpr 633/1972 - per "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".

AGENZIA ENTRATE - MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER LITI SINO A 20MILA EURO

In seguito alle modifiche alla disciplina della "mediazione tributaria" apportate dall'articolo 1, comma 611, lett. a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014. Le modifiche trovano applicazione per gli atti notificati al contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, nonché alle istanze riguardanti il rifiuto tacito dei rimborsi per i quali alla predetta data non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

In particolare:

Ricorso improcedibile senza la mediazione - In base alla Legge 147/2013, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l'esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.

Sospensione feriale per la mediazione - Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa il documento di prassi, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al "lordo" del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.

Anche la riscossione è sospesa - L'Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l'istanza o sia stato concluso l'accordo di mediazione.

Le causali per contributi previdenziali e assistenziali - Nell'accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 1E del 12.02.2014
(documento 052)**

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI - OSSERVATORIO 1/2014

Il rinnovo del contributo di solidarietà sulle pensioni: una più che probabile violazione del giudicato costituzionale - di Stefano Maria Cicconetti - Professore Emerito di Diritto costituzionale Dell'Università degli Studi Roma 3

IN ALLEGATO A PARTE - NOTA di S.M.Cicconetti (documento 053)

DAL SITO DI FRANCO ABRUZZO: MELONI e LE PENSIONI D'ORO

Proprio durante la semifinale di Coppa Italia Roma-Napoli si è svolta mercoledì sera alla Camera l'attesa discussione generale del disegno di legge presentato come prima firmataria dalla giornalista onorevole Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) e intitolato "Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS", già bocciato dalla Commissione Lavoro per la netta opposizione del Pd, di Forza Italia e del Nuovo Centro destra che chiedevano tempo prima di decidere per poter conoscere i dati già chiesti all'INPS e al ministero del Lavoro,

come peraltro emerso dall'impegno preso l'8 gennaio scorso nell'Aula di Montecitorio dal governo Letta-Alfano a conclusione dell'esame delle mozioni sullo stesso argomento. Dopo un ampio dibattito il voto è stato rinviato ad una prossima seduta della Camera.

Il provvedimento dell'on.le Meloni, impropriamente noto come taglio delle cosiddette "pensioni d'oro", mira a revisionare e ricalcolare con il sistema contributivo e con effetto retroattivo tutte le pensioni in corso conteggiate con il sistema retributivo superiori ai 5 mila euro lordi al mese (3.200/3.300 euro netti), tagliando poi l'eventuale eccedenza rispetto al ricalcolo destinandola ad un istituendo Fondo pensioni. Soltanto tra INPS, fondi previdenziali speciali ed ex INPDAP potrebbero ricadere in questa "tagliola" ben 38 mila pensionati (ex dirigenti pubblici, banchieri, docenti universitari, medici ospedalieri, manager privati, magistrati, avvocati dello Stato, ambasciatori, ammiragli, generali, piloti, telefonici, ecc.), nonché altre migliaia di pensionati iscritti ad altri enti previdenziali privatizzati come avvocati, ingegneri, commercialisti, notai, giornalisti, ecc.

Peccato, però, che l'onorevole Meloni tanto appassionata in questa sua "crociata" si sia dimenticata di far rientrare in questa "revisione" pensionistica anche i vitalizi dei parlamentari, compreso, ovviamente il suo, perché potrà godere del beneficio del sistema retributivo dal 2006 (cioè da quando è stata eletta deputato) fino al 2011 (cioè per oltre 5 anni), mentre usufruirà del sistema contributivo per la sua permanenza a Montecitorio solo a partire dal 2012 in poi.

Vorremmo chiederle cortesemente, essendo considerata una delle parlamentari più autorevoli, esperte e preparate in materia: "Come giustifica questa esclusione dei vitalizi degli onorevoli dalla Sua proposta di legge per la quale lo stesso premier Enrico Letta nella passata legislatura aveva presentato un apposito disegno di legge rimasto poi, stranamente, nei cassetti di Montecitorio?"

E perché si è anche dimenticata nell'occasione di far revisionare anche una norma che in 44 anni di vigenza sarebbe sinora costata allo Stato almeno 6 miliardi di euro, cioè la doppia pensione interamente gratis fino al 1999 e per 3/4 gratis dal 2000 in poi per deputati, senatori, europarlamentari, governatori di Regioni e sindaci di grandi città dal 2000 in poi?

Vorremmo, quindi, gentilmente una risposta a questo secondo quesito: "Come giustifica la mancata inclusione nella Sua proposta di legge della radicale modifica dell'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), cioè della norma che con una subdola interpretazione ha sinora consentito questo scandalo della doppia pensione? Per caso Lei, forse, non ci rientra o vi ha rinunciato espressamente, visto che è giornalista professionista iscritta all'INPGI dal 2006?"

PIERLUIGI FRANZ CONTESTA LA MELONI

Pierluigi Franz scrive a Dagospia e spiega perché non è d'accordo con la demagogica proposta di Giorgia Meloni: viola la certezza del diritto (come il principio della irretroattività delle leggi e i diritti acquisiti), nonché i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013. Pone anche tre domande per la leader dei "Fratelli d'Italia".

Sono seguite grosse polemiche.... *"a morte le pensioni d'oro, ma quelle degli altri!"*

Da DAGOSPIA - STRANO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEI PARLAMENTARI.....

Con abilità mediatica si è fatto erroneamente credere ai cittadini che anche i vitalizi sarebbero stati da quest'anno assoggettati allo stesso taglio previsto per gli altri comuni mortali.

Purtroppo, non è così, perché tale norma solo apparentemente sulla carta estende la possibilità di taglio dei vitalizi superiori ai 91 mila 250 euro lordi l'anno.

Difatti, contrariamente a quanto previsto dal precedente comma 486 per i pesanti tagli delle pensioni INPS, ex INPDAP, ex INPDAI, del Fondo Volo, della Banca d'Italia, dei telefonici, ecc. e degli altri enti privatizzati superiori ai 91 mila euro lordi l'anno, tagli (del 6% fino a 130 mila 359 euro, del 12% da 130 mila 360 euro a 195 mila 538 euro e del 18% oltre i 195 mila 538 euro) già in vigore dal 1° gennaio scorso (come il sostanziale blocco della perequazione per il 3° anno consecutivo, che ha ulteriormente penalizzato tutte le pensioni superiori a 39 mila 107 euro, cioè a 6 volte il minimo INPS, concedendo su dette pensioni solo un'"elemosina" di circa 10 euro netti al mese, che é ben al di sotto della normale perequazione annuale Istat) e destinati a confluire nelle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per i lavoratori esodati (vedere comma 191 della stessa legge di stabilità), i vitalizi potrebbero anche non essere mai tagliati in primo luogo perché una decisione in merito spetterebbe in via esclusiva agli organi costituzionali (Camera, Senato, Consulta, ecc.).

In ogni caso, però, le somme ricavate da questi eventuali tagli non confluirebbero nell'istituendo Fondo presso l'INPS, ma nel bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48. E cosa dice questo comma 48? Semplicemente che i soldi finirebbero nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (compresi «Progetti di ricerca e innovazione») e nel Fondo di garanzia per la prima casa. Si tratta, cioè, di una destinazione di carattere tributario e quindi in palese violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, come già espressamente sancito dall'Alta Corte con sentenza n. 116 del 5 giugno 2013.

In altri termini, *i parlamentari si sono costruiti ad arte una sorta di salvacondotto ora per allora che li mette comunque in una botte di ferro e al riparo da qualsiasi futuro taglio perché ci penserebbe poi la Corte Costituzionale a restituire loro i soldi.* E, allora, onorevole Meloni, "perché non mette mano anche a quest'altra "porcheria" legislativa, entrata in vigore poco più di un mese fa e che assomiglia molto al "gioco delle 3 carte"?

DILAGA IL LAVORO IN NERO

Dilaga il lavoro in nero: il 65% delle imprese usa lavoratori irregolari...con relativa evasione contributiva, 1,4 miliardi di euro di contributi non versatipoi ci si lamenta delle pensioni basse...e si prendono le pensioni di coloro che si sono creati onestamente con fior di versamenti contributivi una dignitosa pensione colla scusa di una "solidarietà verso i bisognevoli!"

IN ALLEGATO A PARTE - LA REPUBBLICA del 12.02.2014 pag.13 (documento 054)

INAIL - RIVALUTATE LE RENDITE PER DANNO BIOLOGICO

Da quest'anno rivalutate le indennità Inail per danno biologico del 7,57%. Il via con decreto del Ministro del Lavoro 12 febbraio 2014 in attuazione al comma 129 della Legge di Stabilità 2014.

LEGGE 147/2013 art.1 comma 129 - Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.

FNOMCEO e ORDINE MEDICI PALERMO - DENUNCE CONTRO I MEDICI

Si moltiplicano le denunce e le liti per presunta malasanzità. Aumentano i premi delle polizze, avvocati che stazionano negli ospedali pronti a dare il loro supporto e altro ancora i temi trattati al Convegno delle Fnomceo e dell'Ordine dei medici di Palermo: la situazione non è piú sostenibile ed è necessaria una regolamentazione normativa. Intorno alla tematica della responsabilit  medica si   creato un mondo legato alla assistenza legale.

Difficili le risoluzioni, ma intanto il medico   sotto il fuoco incrociato e come pu  con serenit  svolgere il suo delicato lavoro?

A proposito, salvo nuovi rinvii, entro la met  di agosto scatter  l'obbligo per tutta la categoria medica della polizza assicurativa per la responsabilit  professionale...ma quali i premi, quali le coperture, quali le compagnie assicurative?

CANONE RAI e EVASIONE

Da Italia oggi del 13 febbraio 2014: canone Rai, l'evasione raggiunge quota 26%:

Stima famiglie non in regola con il canone Rai - Anno 2012	
Regioni	Valore sul totale delle famiglie tenute al pagamento
Toscana	15,90 %
Friuli Venezia Giulia	17,75 %
Alto Adige	17,87 %
Calabria	38,43 %
Sicilia	42,18 %
Campania	43,20 %

da Italia Oggi pag.34 del 13.02.2014

AGENZIA DELLE ENTRATE - DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI FASI

Domanda

I contributi versati al Fondo di assistenza sanitaria integrativa dal dirigente in servizio sono deducibili? E dal dirigente in pensione?

Risponde G.Mingione

I contributi di assistenza sanitaria versati dall'azienda o dal dirigente in servizio a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformit  a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro (articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir).

Diversamente, i dirigenti pensionati, che successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo hanno deciso di iscriversi o di mantenere l'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria, non possono

usufruire della deduzione dei contributi Fasi, sia quelli a loro carico sia quelli eventualmente a carico dell'azienda (risoluzione 78/E del 2004).